



CITTA' DI ARZIGNANO

PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 36 del 01/09/2020.

Adunanza di prima convocazione - sessione straordinaria - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì uno del mese di Settembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| NOMINATIVO | P | A | NOMINATIVO | P | A |
|--------------------|---|---|--------------------|---|---|
| BEVILACQUA ALESSIA | X | | MARZOTTO TOMMASO | | X |
| MASTROTTO GIULIA | X | | PASETTO ALESSIA | X | |
| BESCHIN DANIELE | X | | PIEROPAN MATTIA | | X |
| CARLOTTO MICHELE | X | | SARTORI ANNA | X | |
| CARULLI MARIANNA | X | | STECCANELLA NICOLA | X | |
| CAZZAVILLAN MARCO | X | | STERLE NICOLO' | X | |
| CAZZOLA GIUSEPPE | X | | ZORZIN MADDALENA | X | |
| GENTILIN GIORGIO | X | | ZUFFELLATO MARIO | X | |
| LOVATO DEMIS | X | | | | |

Presenti: 15 - Assenti: 2

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori:

DAL LAGO VALERIA, FRACASSO GIOVANNI, LOVATO GIOVANNI, MARCIGAGLIA ENRICO, MASIERO RICCARDO.

Il Segretario Generale, Pasquale Finelli, assiste alla seduta.

Il Presidente del Consiglio Comunale Giulia Mastrotto, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Scrutatori: Beschin Daniele, Carulli Marianna e Pieropan Mattia.

Il resoconto della seduta in formato audio digitale è depositato agli atti della segreteria, che ne cura la conservazione, ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune in libera consultazione, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Su conforme istruttoria del servizio competente, relazione il Sindaco Alessia Bevilacqua:

“L’articolo n. 1 della legge n.160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito e disciplinato, dal comma n. 739 al comma n. 783, la “Nuova IMU” con decorrenza 1.1.2020 e, al precedente comma 738 ha abrogato la imposta TASI, le cui disposizioni sono state assorbite da quelle introdotte nella “Nuova IMU”.

Dall’esame dei singoli commi sopra richiamati si evince che:

- i presupposti della “Nuova IMU” sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato al comma n. 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; rilevando che non costituiscono presupposto per l’applicazione dell’imposta gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelli inclusi nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9 e le loro pertinenze;
- ai sensi del comma n. 741 sono invece definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- il comma n. 742 individua nel Comune il soggetto attivo dell’imposta e quindi ente impositore;
- il comma n. 744 conferma la riserva allo Stato della quota della “Nuova IMU” fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D” ad eccezione del gruppo “D/10”, riconoscendo ai comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica con quanto già disposto dalla precedente disciplina dell’IMU;
- la aliquota di base è stabilita nella misura dello 0,86% ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo D, che resta pari allo 0,76%. Il comune può modulare le aliquote fino all’1,06%, arrivando fino all’1,14% per i comuni che avevano applicato la maggiorazione Tasi come meglio precisato nel proseguo della illustrazione;
- il comma n. 748 fissa nello 0,5% l’aliquota di base delle abitazioni principali, con facoltà di modulazione da parte del consiglio comunale fino ad un massimo di 0,1 punti percentuali;
- il successivo comma n. 749 stabilisce in € 200,00, come per il passato, l’ammontare della detrazione dall’imposta dovuta per le abitazioni principali soggette ancora ad imposta;
- il comma n. 750 stabilisce nel 0,1% l’aliquota di base dei fabbricati rurali, stabilendo al tempo stesso che tale aliquota non può essere modulata in aumento;
- il comma n. 751 stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permane tale destinazione e non siano locati, nella misura dello 0,1% con possibilità di modulazione in aumento fino allo 0,25%, dando atto altresì che tali fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino all’anno 2021 ed esentati, in presenza delle condizioni suddette, dal 2022;
- il comma n. 752 consente ai comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76% fino al massimo di 1,06%;
- il comma n. 753 indica nello 0,86% l’aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, nella misura di base dello 0,86% di cui la quota pari allo 0,76% è riserva dello Stato prevedendo la facoltà per i comuni di modulare la aliquota di base fino al 1,06% ;
- il comma n. 754 stabilisce che l’aliquota di base per gli immobili diversi dalla abitazione principale e diversi da quelli precedentemente illustrati è pari allo 0,86% con possibilità di modulazione fino al 1,06%;
- il comma 755 prevede che i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possano aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08% in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677 dell’articolo n. 1 della Legge 12.12.2013, n. 147 nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma n. 28 dell’articolo n. 1 della Legge n. 208/2015. Il comma 755 dispone inoltre che per gli anni successivi i comuni possono solamente scegliere di diminuire tale maggiorazione, restando

esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Pertanto, alla luce della normativa illustrata, in considerazione sia delle aliquote IMU e TASI deliberate dal 2014 al 2019, sia della possibilità, per alcune fattispecie di utilizzare anche la ex maggiorazione Tasi applicata negli anni scorsi, si espongono di seguito le aliquote massime applicabili per l'anno 2020 per le diverse tipologie di immobili:

| Tipologia | Aliquote Imu 2019 | Aliquote Tasi 2019 | Somma aliquote 2019 | aliquote base nuova imu | Aumento max concesso | Aliquota max | Magg. TASI applicata 2015 | ALIQUOTE NUOVA IMU MASSIME |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Abitazione lusso | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | Non applicata | 6 |
| Immobili Ater | 7.6 | 2.3 | 9.9 | 8.6 | 2 | 10.6 | 0.8 | 11.4 |
| Locazioni concordate (oltre riduz.25%) | 7.6 | 1.5 | 9.1 | 8.6 | 2 | 10.6 | Non applicata | 10.6 |
| Altri fabbricati | 9.1 | 2.3 | 11.4 | 8.6 | 2 | 10.6 | 0.8 | 11.4 |
| Aree edificabili | 9.1 | 2.3 | 11.4 | 8.6 | 2. | 10.6 | 0.8 | 11.4 |
| Gruppo D erario | 7.6 | //// | 7.6 | 7.6 | //// | 7.6 | //// | 7.6 |
| Gruppo D comune | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 3.8 |
| Gruppo C1 sfitti o soggetto passivo imu uguale al gestore della attività | 9.1 | 1.5 | 10.6 | 8.6 | 2 | 10.6 | Non applicata | 10.6 |
| Gruppo C1 locati | 9.1 | 2.3 | 11.4 | 8.6 | 2. | 10.6 | 0.8 | 11.4 |
| Strumentali agricoli | Esenti | 1 | 1 | 1 | Nessuno | 1 | Non applicata | 1 |
| Terreni agricoli | 9.1 | Esenti | 9.1 | 7.6 | 3 | 10.6 | Non applicata | 10.6 |
| Beni merce | Esenti | 2.3 | 2.3 | 1 | 1.5 | 2.5 | Non applicata | 2.5 |

L'Amministrazione ritiene, in relazione alla tabella sopra esposta, di avvalersi della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, nella stessa misura già applicata per gli anni dal 2015 al 2019; di modulare invece la aliquota di base della nuova IMU e l'aliquota massima prevista dalla Legge Finanziaria 2020 per alcune fattispecie imponibili, al fine di garantire a tutte le tipologie di immobili soggette alla nuova IMU il medesimo prelievo fiscale degli anni precedenti a partire dall'anno d'imposta 2015 fino all'anno 2019.

Si propongono, dunque, le seguenti aliquote in funzione di garantire le risorse economiche e il rispetto degli equilibri di bilancio per l'anno 2020:

| Tipologia | NUOVE ALIQUOTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO e RELATIVE PERTINENZE | 6.0 per mille |
| IMMOBILI AD USO ABITATIVO PROPRIETA' A.T.E.R. E RELATIVE PERTINENZE | 9.9 per mille |
| IMMOBILI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCORDATO E RELATIVE PERTINENZE | 9.1 per mille |
| ALTRI FABBRICATI | 11.4 per mille |
| AREE EDIFICABILI | 11.4 per mille |
| IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CATEGORIA CATASTALE D | 11.4 per mille |
| IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C01: SFITTI OPPURE A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO IMU SIA ANCHE IL GESTORE DELLA ATTIVITA' IVI ESERCITATA | 10.6 per mille 10.6 per mille |
| IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C01 LOCATI | 11.4 per mille |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1.0 per mille |
| TERRENI AGRICOLI | 9.1 per mille |
| IMMOBILI DEFINITI "BENI MERCE" | 2.3 per mille |

Si precisa infine che, a decorre dall'anno 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla "Nuova IMU" devono essere inserite nell'apposito Portale del Ministero dell'Economia e Finanze, entro il termine perentorio del 14 Ottobre di ogni anno, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 Ottobre; tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva, e dunque conferisce efficacia alle deliberazioni medesime le cui previsioni decoreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Si propone, pertanto, al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote della Nuova IMU per l'anno 2020, che i signori Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo agli atti del Consiglio".

Aperta la discussione interviene il consigliere Nicolò Sterle per dichiarazione di voto contrario.

Si assenta dall'aula il consigliere Pieropan. Risultano, quindi, presenti n. 14 consiglieri ed il Sindaco.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e condivisa la proposta come formulata dal relatore;

Sentito l'intervento del Consigliere che ha preso parte al dibattito;

Vista la legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019;

Visto l'articolo 53, comma n. 216, della Legge n. 388 del 23.12.2000, che stabilisce, tra l'altro, il termine per approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti provvedimenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

Visto l'art. 107, comma 2, del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.04.2020, n. 27, come ulteriormente modificato dall'art. 106, comma 3-*bis*, del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.07.2020, n. 77, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato da ultimo differito al 30 Settembre 2020;

Visto l'art. 108 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, in materia di maggiorazione ex-Tasi;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente I – Affari Istituzionali, ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze Bilancio – Commercio – Trasporti in data 31/08/2020;

Visti gli allegati pareri previsti dagli articoli 49 e 147-*bis* del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e del vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Vista la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 267/2000;

Considerato che la presente deliberazione deve essere dichiarata immediatamente eseguibile, in quanto funzionale ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

Con voti n. 10 favorevoli e n. 5 contrari (Carlotto, Cazzola, Pasetto, Sartori e Sterle), su n. 15 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che nella determinazione delle aliquote, l'Ente si è avvalso della facoltà di maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 147/2013 nella stessa misura già deliberata per gli anni dal 2015 al 2019 pari allo 0,8 per mille;
3. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "Nuova IMU" da applicare nell'anno 2020 indicate nella seguente tabella:

| | |
|------------------|-----------------------|
| Tipologia | NUOVE ALIQUOTE |
|------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ABITAZIONE PRINCIPALE DI LUSO e RELATIVE PERTINENZE | 6.0 per mille |
| IMMOBILI AD USO ABITATIVO PROPRIETA' A.T.E.R. E RELATIVE PERTINENZE | 9.9 per mille |
| IMMOBILI AD USO ABITATIVO LOCATI A CANONE CONCORDATO E RELATIVE PERTINENZE | 9.1 per mille |
| ALTRI FABBRICATI | 11.4 per mille |
| AREE EDIFICABILI | 11.4 per mille |
| IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CATEGORIA CATASTALE D | 11.4 per mille |
| IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C01: SFITTI OPPURE A CONDIZIONE CHE IL SOGGETTO PASSIVO IMU SIA ANCHE IL GESTORE DELLA ATTIVITA' IVI ESERCITATA | 10.6 per mille 10.6 per mille |
| IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C01 LOCATI | 11.4 per mille |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1.0 per mille |
| TERRENI AGRICOLI | 9.1 per mille |
| IMMOBILI DEFINITI "BENI MERCE" | 2.3 per mille |

4. di dare atto che le suddette aliquote avranno decorrenza 1.1.2020;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del federalismo fiscale, con le modalità in premessa indicate, conferendo efficacia alla medesima.

Con separata e successiva palese votazione di n. 10 favorevoli e n. 5 contrari (Carlotto, Cazzola, Pasetto, Sartori e Sterle), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale (art. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**
Giulia Mastrotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Finelli